

Codice A1903A

D.D. 4 aprile 2018, n. 126

DGR n. 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n. 44-6096 del 12.07.2013 – Aggiornamento ISTAT importo minimo di spesa.

La DGR n- 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n. 44-6096 del 12.07.2013 dispone, all'allegato A, art. 6 c. 2ter, che la Giunta regionale, ai fini del procedimento delle istanze di autorizzazione di cui all'art. 4 c. 5bis, esprime il proprio parere vincolante ai sensi del c. 2bis del medesimo articolo, in ordine all'eventuale contrasto con l'utilità sociale valutando, nel rispetto dell'art. 16 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, per esercizi e centri commerciali con esclusiva offerta extralimitare, sulla base di alcuni punti tra cui quanto indicato al punto 2f per il quale:

“nei soli casi ricadenti all'interno di addensamenti commerciali A.5. e localizzazioni commerciali L.2., **la realizzazione delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale di cui alle lettere d) ed e) è soggetta al rispetto di importo minimo di spesa pari a 800 euro/mq di superficie di vendita;** tale importo è comprensivo di spese tecniche ed esclude l'IVA. **L'importo si intende verificato anche con valori ridotti di non più del 10%.** In caso la superficie di vendita sia inferiore a mq 4.500 l'importo è ridotto al 30%, in caso sia compresa tra mq 4.500 e mq 6.000 l'importo è ridotto al 60%, in caso sia compresa tra mq 6.001 e mq 9.000 l'importo è ridotto all'80%. La riduzione al 30% si applica, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 14 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, in caso di riutilizzo di impianti produttivi dismessi da almeno cinque anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti del territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente.”

La DGR citata chiarisce, all'allegato A, art. 6 c. 2ter punto 2f, che per opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale si intendono le opere prescritte dalla Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, dal procedimento di verifica e/o valutazione d'impatto ambientale ex artt. 10-12 della L.R. 40/98 e s.m.i. e ogni altro intervento utile (con esclusione di interventi su parti di edificio) a compensare l'impatto viabilistico e ambientale preventivamente concordato o prescritto dalla pubblica amministrazione. L'importo minimo di spesa include il valore delle opere oggetto di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e/o gli importi versati per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; esso include altresì eventuali contributi corrisposti dal proponente alla pubblica amministrazione per opere infrastrutturali e ambientali direttamente connesse all'intervento.

La DGR citata prevede inoltre, all'allegato A, art. 6 c. 2ter punto 2f, che **ogni 2 anni il Settore responsabile del procedimento aggiorna con determinazione dirigenziale l'importo minimo di spesa.**

Con DD n. 123 del 27.03.2012 l'importo minimo di spesa è stato aggiornato a 840 euro/mq, con DD n. 152 del 27.03.2014 l'importo è stato aggiornato a 860 euro/mq, con DD n. 223 del 26.04.2016 l'importo è rimasto invariato avendo riscontrato una variazione ISTAT pari a zero.

Essendo trascorsi due anni dalla data della Determinazione Dirigenziale n. 223 del 26.04.2016, si rende necessario procedere all'aggiornamento secondo gli stessi criteri utilizzati per la sua determinazione.

Come risulta dalla relazione propedeutica alla DGR n. 66-13719 del 29.03.2010, di aggiornamento della DGR n- 43-29533 del 01.03.2000, per individuare l'importo minimo di spesa per le opere di mitigazione si era proceduto analizzando i casi più significativi di insediamenti commerciali autorizzati e realizzati (o in fase di realizzazione) in Piemonte negli ultimi 10 anni. Tale analisi era stata resa possibile grazie al contributo fornito dagli stessi operatori degli interventi presi in esame e dalle amministrazioni locali che hanno fornito i valori dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere prescritte. Le date delle convenzioni dei vari interventi risalivano ad anni diversi, ma i dati erano stati resi confrontabili grazie alla **rivalutazione effettuata con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali** (non esistendone uno relativo ai fabbricati commerciali), **allora riferito al 30.09.2008. L'importo era stato stabilito in 800 euro/mq.**

La DD n. 123 del 27.03.2012, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2011, calcolava un incremento di + 5,08% del valore** rispetto al 30.09.2008. Pertanto la DD. citata aggiornava l'importo a 840,64 euro/mq, per semplicità di calcolo arrotondato a **840 euro/mq.**

La DD n. 152 del 27.03.2014, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2013, calcolava un incremento di + 2,32% del valore** rispetto al 31.12.2011. Pertanto la DD. citata aggiornava l'importo a 860,14 euro/mq, per semplicità di calcolo arrotondato a **860 euro/mq.**

La DD n. 223 del 26.04.2016, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2015, non rilevava alcun incremento del valore** rispetto al 31.12.2013. Pertanto la DD. citata confermava l'importo a **860 euro/mq.**

Con lo stesso sistema di calcolo, riferito all'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2017, risulta un incremento del valore pari allo 0,8%** rispetto al 31.12.2015.

Pertanto il valore di 860,14 euro/mq calcolato nella DD. n. 152 del 27.03.2014 e confermato dalla DD. N. 223 del 26.04.2016, deve essere incrementato dello 0,8%, risultandone un valore di 867,02 euro/mq, arrotondato a **867 euro/mq.**

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la L.R. n. 28/99 s.m.i. e la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 s.m.i.;

viste le risultanze dell'istruttoria predisposta;

vista la DGR n- 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n- 44-6096 del 12.07.2013 che prevede, all'allegato A art. 6 c. 2ter punto 2f, che ogni 2 anni il settore responsabile del procedimento aggiorna con determinazione dirigenziale l'importo minimo di spesa;

vista la DD. n. 123 del 27.03.2012, la DD n. 152 del 27.03.2014, la DD n. 223 del 26.04.2016;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i..

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

richiamati tutti i contenuti della premessa;

determina

1. **di aggiornare l'importo minimo di spesa delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale** di 800 euro/mq stabilito dall'allegato A art. 6 c. 2ter punto 2f della DGR n- 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n- 44-6096 del 12.07.2013, **al valore di 867 euro/mq**;
2. di stabilire che il nuovo valore dovrà essere applicato alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti generali”.

Il Dirigente del Settore
Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco